



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Desogus Giorgio

ORDINANZA N. 185

in data 10/09/2026

OGGETTO:

Regolamentazione temporanea della Strada Comunale "San Gemiliano" nel tratto ove ricade il campo di calcetto, in occasione di evento su area privata con raduno motociclistico - dall'11 al 13 settembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamata l'Ordinanza Sindacale numero 20 del 26 agosto 2010, con la quale si regola la circolazione stradale intorno alla località San Gemiliano;

Vista la richiesta registrata in data 10 settembre 2026 al numero 43435 di protocollo generale dall'Associazione "Island Bikers" con sede legale in Sestu in Via dell'Artigianato 14, nella persona del referente Saiu Marco, tesa a interdire temporaneamente al traffico e alla sosta ambo i lati di un tratto sterrato della Strada Comunale "San Gemiliano", all'altezza del campo di calcetto, dalle ore 9,00 dell'11 settembre alle ore 9,00 del 13 settembre 2026, al fine di consentire l'esposizione e la sosta di motocicli durante la manifestazione di esposizione motociclistica, in programma nei giorni sopra indicati, prevista nel terreno privato distinto in Catasto al Foglio 5 mappali 89-285, sito fronte campo di calcetto;

Visto lo stato dei luoghi effettuato dal personale di questo Settore sull'area stradale in questione;

Considerato che per tale manifestazione si rende necessario, per il periodo sopra citato, accogliere la richiesta mediante interdizione temporanea della circolazione stradale in una sola direzione di marcia e interdire la sosta ambo i lati eccetto i motocicli partecipanti, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

ORDINA

a parziale deroga all'Ordinanza Sindacale numero 20 del 26 agosto 2010, dalle ore 9,00 dell'11 settembre 2026 alle ore 9,00 del 13 settembre 2026 e, comunque, fino al termine della manifestazione suesposta, nella Strada Comunale "San Gemiliano", nel tratto sterrato compreso tra le intersezioni con la livelletta della strada di collegamento S.P. 9 Sestu-Ussana/S.S.131 e la strada vicinale che conduce al C.A.S. - Hotspot Monastir, lato campo calcetto, il divieto di accesso in direzione Monastir, la direzione obbligatoria a destra con direzione di marcia livelletta, e il divieto di sosta ambo i lati alle autovetture e agli autoveicoli (a eccezione, quindi, dei motocicli e dei veicoli di cui all'art. 177 del Codice della Strada).

DEMANDA

- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada la vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;

- al Referente dell'Organizzazione Saiu Marco e al personale incaricato, è fatto obbligo di posizionare lungo il tratto interessato le transenne e la relativa segnaletica stradale regolamentare e adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dalla manifestazione, e i transito ai veicoli provenienti da Monastir anche con l'utilizzo di proprio personale con funzione di moviere

AVVERTE

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione

accessoria della rimozione forzata.

INFORMA

che La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel Sito internet istituzionale e notificata via pec all'Associazione Culturale "Island Bikers" - Sestu;
- trasmessa all'Ufficio Tecnico – Settore tecnologico, al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.
- oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Maggiore Giorgio DESOGUS